

STATUTO

C.R.E.S.T. SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TARANTO TA VIA GRAZIA
DELEDDA SNC
Numero REA: TA - 103500
Codice fiscale: 01928280732
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-04-2026 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato B al n. 19333 del Repertorio	
	al n. 15111 della Raccolta	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1	
	(Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel comune di Taranto una Cooperativa	
	denominata	
	C.R.E.S.T. società cooperativa impresa sociale	
	La Cooperativa viene costituita ai sensi del D.Lgs. n. 112	
	del 3 luglio 2017 e successive modificazioni e integrazioni.	
	La Cooperativa ha sede in Taranto, alla via Grazia Deledda	
	c/o l'Auditorium Tamburi.	
	È competenza del consiglio di amministrazione modificare	
	l'indirizzo della sede legale nell'ambito del Comune.	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2	
	(Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 2100 e potrà essere	
	prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto	
	di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO-OGGETTO	

	Art. 3	
	(Scopo mutualistico)	
	La cooperativa, proponendosi di:	
	- contribuire al progresso, alla crescita della coscienza	
	critica, al miglioramento in forme responsabili e	
	sostenibili della qualità della vita delle comunità e dei	
	territori con cui viene a contatto, avvalendosi dei	
	linguaggi dello spettacolo dal vivo (teatro, danza, musica)	
	e della cultura in generale (arti visive e audiovisive,	
	letteratura, arti elettroniche e digitali, beni culturali	
	materiali e immateriali);	
	- porsi come centro e snodo di reti regionali, nazionali e	
	internazionali per la produzione, lo scambio e la diffusione	
	della cultura tesa all'innovazione dei linguaggi artistici,	
	al superamento dei confini culturali, sociali e geopolitici;	
	- favorire la trasmissione dei saperi tra Paesi, generazioni	
	e culture differenti;	
	- favorire la crescita culturale delle future generazioni,	
	sia mediante azioni dirette nell'ambito educativo,	
	formativo, lavorativo, e della ricerca creativa, sia tramite	
	la diffusione dei valori espressi nei punti precedenti;	
	ha lo scopo di garantire la continuità di occupazione	
	lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali ai propri soci ed, eventualmente, anche agli	
	altri lavoratori.	

	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto in forma di lavoro subordinato o di	
	lavoro autonomo, nelle diverse tipologie previste dalla	
	legge, ovvero in qualsiasi altra forma che consenta la	
	legislazione italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato	
	ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	Conseguentemente, la tutela dei soci lavoratori viene	
	esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di	
	rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, dello	
	statuto sociale e dei regolamenti interni.	
	La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della	
	mutualità, senza fini di speculazione privata.	
	A tal fine la Cooperativa non può ai sensi dell'art. 2514	
	c.c.:	
	- distribuire dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti	
	e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	- remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	- distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	E' inoltre obbligo della Cooperativa devolvere, in caso di	

	scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale,	
	dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	La cooperativa potrà aderire, accettandone gli statuti, a	
	una o più associazioni nazionali di rappresentanza,	
	assistenza e tutela del Movimento cooperativistico e agli	
	organismi periferici riconosciuti in seno alle stesse.	
	Art. 4	
	(Oggetto sociale)	
	1. La cooperativa intende svolgere le attività di interesse	
	generale, previste dall'art. 5 del D.lgs. 117/17, alle	
	seguenti lettere:	
	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai	
	sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive	
	modificazioni, nonché le attività culturali di interesse	
	sociale con finalità educativa;	
	f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio	
	culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo	
	22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;	
	i) organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse	
	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della	
	cultura e della pratica del volontariato e delle attività di	

	interesse generale di cui al presente articolo;	
	j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi	
	dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n.	
	223, e successive modificazioni;	
	k) organizzazione e gestione di attività turistiche di	
	interesse sociale, culturale o religioso;	
	l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e	
	formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto	
	della povertà educativa;	
	v) promozione della cultura della legalità, della pace fra i	
	popoli, della non violenza e della difesa non armata;	
	z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni	
	confiscati alla criminalità organizzata.	
	La Cooperativa intende perseguire finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di	
	gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio	
	coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri	
	soggetti interessati alle loro attività.	
	A tal fine opera finanziando progetti e iniziative	
	particolarmente nei settori della cultura, dell'istruzione e	
	formazione, dell'imprenditoria sociale, della solidarietà	
	internazionale, della tutela e valorizzazione delle cose di	
	interesse artistico, della natura e dell'ambiente, della	
	ricerca scientifica, dell'assistenza sociale e	

	assistenziale, e, in generale, sostenendo iniziative volte a	
	migliorare la qualità della vita ed il rafforzamento dei	
	legami solidaristici e di responsabilità sociale all'interno	
	delle comunità.	
	Per il raggiungimento dei suoi scopi statutari la	
	Cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:	
	a - produzione, allestimento, rappresentazione e	
	programmazione di spettacoli teatrali, di danza, musicali,	
	televisivi, cinematografici e radiofonici, nonché la cura	
	della relativa organizzazione, finalizzati alla divulgazione	
	dell'arte in tutte le sue forme ed all'educazione dei	
	fruitori a saperne comprendere, apprezzare ed assimilare i	
	contenuti essenziali, con particolare riferimento	
	all'innovazione tecnologica e agli spettacoli destinati al	
	pubblico delle nuove generazioni, nel quale il fine	
	educativo, inteso come intento a sviluppare la curiosità, la	
	fantasia ed il ragionamento, risulta preponderante rispetto	
	all'aspetto ludico;	
	b - esercizio di attività didattiche, educative, formative e	
	ludiche rivolte a bambini, a ragazzi e studenti, anche	
	finalizzato alla prevenzione della dispersione scolastica e	
	al contrasto della povertà educativa;	
	c - esercizio di attività didattiche, educative, formative e	
	ludiche rivolte a utenti di strutture medico-ospedaliere e	
	socio-assistenziali a scopo terapeutico e riabilitativo;	

	d - formazione professionale di operatori dei settori	
	artistici, culturali, educativi, socio-assistenziali ed	
	organizzativi dello spettacolo dal vivo;	
	e - formazione universitaria e post-universitaria	
	nell'ambito del Teatro di comunità e dell'organizzazione e	
	della gestione di eventi di spettacolo dal vivo;	
	f - formazione del personale docente della scuola;	
	g - formazione del personale delle aziende per lo sviluppo	
	delle dinamiche di relazione;	
	h - creazione, anche in collaborazione con soggetti pubblici	
	e privati, di un centro di ricerca per la formazione	
	permanente legata allo spettacolo dal vivo e all'innovazione	
	dei linguaggi (ivi incluse le nuove tecnologie), in	
	relazione con le Università del territorio;	
	i - organizzazione e gestione, anche in conto terzi, di	
	manifestazioni, eventi, festival, rassegne, concerti,	
	convegni, mostre ed esposizioni;	
	l - acquisizione e/o gestione di sale, teatri, aree	
	attrezzate, spazi per ricettività artisti e operatori,	
	co-working e hub di innovazione sociale;	
	m - attività di consulenza e assistenza per la gestione dei	
	beni confiscati alla criminalità organizzata, ivi compresa	
	la gestione diretta di tali beni;	
	n - promozione e divulgazione di progetti teatrali e	
	culturali ispirati ai principi del turismo responsabile e	

	sostenibile;	
	o - promozione dei processi culturali mirati alla riscoperta	
	dell'ambiente umano nelle aree interne, attraverso la	
	valorizzazione della storia sociale delle comunità locali,	
	del folclore, della memoria storica, delle tradizioni, in	
	positivo rapporto con la dimensione nazionale ed europea;	
	p - azioni artistiche volte alla creazione di una comunità	
	inclusiva, attraverso (a titolo esemplificativo):	
	- promozione e sostegno della parità di genere attraverso	
	specifiche iniziative e interventi;	
	- interventi sul fronte dell'immigrazione, promuovendo e	
	operando quanto necessario per favorire una positiva	
	convivenza e sostenere il processo interculturale fra	
	persone di nazionalità, cultura e religione diversa;	
	q - promozione di iniziative volte al censimento, alla	
	tutela, alla valorizzazione e alla conservazione dei beni	
	dell'architettura edilizia tradizionale, dei manufatti	
	rurali e dei beni naturalistici di pregio, quali espressioni	
	caratteristiche del territorio anche in funzione della loro	
	promozione e fruizione turistica e culturale;	
	r - sostegno alla diffusione di una coscienza ecologica a	
	livello sociale al fine di favorire una partecipazione	
	attiva del cittadino sul territorio (sviluppo partecipato),	
	attraverso:	
	- attività di animazione e educazione ambientale;	

	- attività di formazione e informazione;	
	- viaggi di studio e lavoro, soggiorni;	
	- promozione della "cultura della lentezza e del cammino"	
	attraverso l'organizzazione e la gestione di attività	
	turistiche di interesse sociale e culturale, tra cui visite	
	guidate in ambienti naturali antropizzati e non, di	
	interesse storico, culturale e etnologico;	
	- sostegno e organizzazione di iniziative di studi, ricerca,	
	documentazione e informazione sulle tematiche	
	eco-ambientali, anche in collaborazione con altri Enti di	
	ricerca pubblici e privati;	
	s - promozione e collaborazione con Enti pubblici e privati,	
	Istituzioni, Scuole e Università, Associazioni e cittadini	
	per superare le barriere amministrative e sviluppare	
	progetti condivisi;	
	t - produzione e vendita, sia all'ingrosso che al minuto,	
	anche in conto terzi, di prodotti editoriali quali libri,	
	foto, stampe, riviste, cdrom, cd musicali, video e filmati,	
	giochi didattici, gadgets ed articoli promozionali;	
	u - produzione e vendita, sia all'ingrosso che al minuto,	
	anche in conto terzi, di scenografie, costumi, burattini,	
	pupazzi e oggetti di scena;	
	v - somministrazione e vendita di alimenti e bevande sia	
	all'interno che all'esterno delle proprie strutture, nonché	
	durante l'effettuazione di manifestazioni, eventi, festival,	

	rassegne, convegni, concerti, mostre ed esposizioni;	
	w - fornitura di "service" tecnici, video-cinematografici,	
	di amplificazione sonora e di illuminazione;	
	x - noleggio di attrezzature e di materiale tecnico in	
	genere;	
	y - fornitura di servizi accessori legati alla gestione di	
	eventi spettacolistici quali, a titolo esemplificativo e non	
	esaustivo, la redazione di piani di sicurezza, la gestione	
	delle pratiche SIAE e l'emissione massiva di biglietteria;	
	z - erogazione di servizi di consulenza e redazione di studi	
	di fattibilità su programmi e bandi di finanziamento	
	nazionali e comunitari in ambito sociale, culturale e dello	
	sviluppo locale;	
	z1 - adesione a partnership e reti nazionali e	
	internazionali per la partecipazione a bandi e programmi	
	regionali, statali ed europei diretti al finanziamento dei	
	settori di propria operatività;	
	z2 - creazione e registrazione di appositi marchi	
	utilizzabili per contraddistinguere prodotti e servizi	
	prodotti in proprio, dai soci ovvero, previa autorizzazione,	
	da terzi.	
	2.La Cooperativa può inoltre svolgere tutte le attività	
	connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto	
	integrative delle stesse purché non incompatibili con la sua	
	natura di cooperativa e realizzate nei limiti consentiti	

	dalla legge.	
	3. È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle	
	istituzionali.	
	4. La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice	
	civile.	
	5. La cooperativa si propone di costituire fondi per lo	
	sviluppo tecnologico per la ristrutturazione o il	
	potenziamento aziendale.	
	6. La cooperativa può svolgere in via esclusiva o	
	prevalente, una o più delle seguenti attività: ideazione,	
	creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione,	
	conservazione, ricerca, valorizzazione e gestione dei beni,	
	attività e prodotti culturali, anche alla luce della nova	
	disciplina in materia di imprese culturali e creative.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5	
	(Soci ordinari)	
	Art. 5	
	Possono essere Soci della Cooperativa tutti coloro che hanno	
	compiuto il diciottesimo anno di età e che, condividendo gli	
	scopi sociali, possano attivamente cooperare al suo	
	esercizio e sviluppo.	
	Possono essere Soci, altresì, le imprese, cooperative,	

	associazioni, enti pubblici e privati che, condividendo gli	
	scopi sociali, possano attivamente cooperare al suo	
	esercizio e sviluppo.	
	I soci si distinguono in:	
	<i>Soci cooperatori</i> - che offrono le proprie prestazioni	
	nell'ottica di uno scambio mutualistico;	
	<i>Soci sovventori</i> - secondo la normativa vigente.	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che, secondo la	
	valutazione del Consiglio di amministrazione, si trovino,	
	per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la	
	Cooperativa e/o partecipino a Società con il medesimo scopo	
	e/o oggetto sociale della Cooperativa.	
	Art. 6	
	(Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di	
	soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i	
	cui diritti e obblighi sono disciplinati dal presente	
	articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in	
	ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa,	

	soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale viene fissata dal Consiglio di amministrazione al	
	momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria	
	speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei	
	voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa	
	decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nel Consiglio di amministrazione della	
	Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422,	
	2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo	
	l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di	
	almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto	
	termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	

	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate	
	dall'art. 11 del presente statuto:	
	a) l'inopportunità, sotto il profilo economico,	
	organizzativo e finanziario del suo inserimento nella	
	Cooperativa;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard societari.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio	
	di amministrazione anche prima del termine fissato al	
	momento della sua ammissione per il godimento dei diritti	
	pari ai soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla	
	speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della	
	scadenza del predetto periodo, apposita domanda al Consiglio	
	di amministrazione che deve verificare la sussistenza dei	
	requisiti.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel	
	libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, il Consiglio di	
	amministrazione deve, entro 60 giorni dal ricevimento della	
	domanda, notificare all'interessato la deliberazione di	

	esclusione.	
	Art. 7	
	(Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al	
	Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	l'indicazione del nome, cognome, domicilio, data e luogo di	
	nascita;	
	a) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	b) l'ammontare delle quote di capitale che propone di	
	sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore,	
	né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	c) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali;	
	d) la espressa e separata dichiarazione di accettazione	
	della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti	
	del presente statuto.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice	
	civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre	
	a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e)	
	relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione	
	dovrà contenere le seguenti informazioni:	

	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato	
	la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla	
	domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo	
	scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul	
	libro dei soci.	
	Il Consiglio di amministrazione deve, entro 60 giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria	
	decisione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 8	

	(Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal	
	consiglio di amministrazione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle	
	spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta	
	degli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o	
	dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30	
	giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da	
	effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 9	
	(Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1 - per recesso, esclusione, fallimento o per causa di	
	morte, se il socio è persona fisica;	
	2 - per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	

	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10	
	(Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla Società.	
	Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla	
	ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli	
	Amministratori devono darne immediata comunicazione al	
	socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le	
	modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in	
	corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Tuttavia, il Consiglio di amministrazione potrà, su	

	richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del	
	recesso dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Art. 11	
	(Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di	
	amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge,	
	nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti	
	sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci	
	e/o dagli organi sociali, salva la facoltà del consiglio di	
	amministrazione di accordare al socio un termine non	
	superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del	
	valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	

	con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del	
	Consiglio di amministrazione.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e	
	seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 12	
	(Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa	
	in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di	
	amministrazione su tali materie sono demandate alla	
	decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e	
	seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a	
	pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a	
	mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di	
	comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13	
	(Liquidazione)	

	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente liberate,	
	eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23,	
	comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base	
	del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo	
	e, comunque, in misura mai superiore all'importo	
	effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito	
	del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del	
	codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 14	
	(Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura	
	e con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	

	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi	
	dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che	
	li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347,	
	commi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto	
	previa deliberazione del consiglio di amministrazione che ne	
	accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al	
	precedente art. 7.	
	In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art.	
	13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione.	
	La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità	
	previste dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	Art. 15	
	(Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	

	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con	
	deliberazione del consiglio di amministrazione alla riserva	
	legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere	
	b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni e al	
	pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel	
	regolamento, perdono il diritto al rimborso della	
	partecipazione calcolata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito	
	derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal	
	pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei	
	prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da	
	apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno	
	avuto effetto.	

	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16	
	(Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa	
	soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n.	
	59.	
	Art. 17	
	(Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere a oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote trasferibili del valore di € 500,00 (cinquecento)	
	ciascuna.	
	Art. 18	
	(Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei	
	sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento del consiglio di	

	amministrazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli	
	Amministratori provvederanno a indicarne altro gradito e, in	
	mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al	
	consiglio di amministrazione il proposto acquirente e gli	
	Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione.	
	Art. 19	
	(Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con decisione dei soci che devono	
	stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal	
	consiglio di amministrazione, del diritto di opzione dei	
	soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali e gli eventuali privilegi	
	attribuiti alle quote, fermo restando il divieto di	
	distribuzione di avanzi di gestione;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi	
	i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	

	spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei	
	conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei	
	soci al momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un	
	coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il	
	numero massimo dei voti a essi attribuibili per legge e il	
	numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi	
	patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora	
	si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a	
	fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei sovventori in	
	proporzione al rapporto tra questo e il capitale conferito	
	dai soci ordinari.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che	
	vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20	
	(Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice	
	civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta	
	qualora sia decorso il termine minimo di durata del	

	conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di	
	emissione delle quote a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le cause di	
	incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21	
	(Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1 - dai conferimenti effettuati dai soci ordinari,	
	rappresentati da quote del valore nominale minimo di €	
	154,95 (centocinquantaquattro virgola novantacinque). La	
	quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere	
	superiore ai limiti di legge;	
	2 - dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui	
	all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi di soci	
	deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	

	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello	
	scioglimento della Società.	
	È vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di	
	utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché	
	fondi e riserve in favore di amministratori, soci,	
	partecipanti, lavoratori o collaboratori, anche in caso di	
	recesso o di scioglimento individuale del rapporto sociale.	
	Per la definizione di "distribuzione degli utili" si rinvia	
	a quanto disposto dalla normativa in materia.	
	Art. 22	
	(Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società	
	senza l'autorizzazione degli Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione agli Amministratori con	
	lettera raccomandata, fornendo, con riferimento	
	all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art.	
	7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento	
	della richiesta.	

	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato.	
	Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento	
	della comunicazione può proporre opposizione al Collegio	
	arbitrale.	
	Art. 23	
	(Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di	
	amministrazione provvede alla redazione del progetto di	
	bilancio, da redigere e da iscrivere presso il competente	
	Registro delle Imprese.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla	
	decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni	
	qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura e	
	all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori	
	nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa,	
	nella nota integrativa al bilancio.	

	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92	
	n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) a eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti e alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31.01.92 n. 59;	
	d) a eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli	
	utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per	
	legge, alla costituzione di riserve indivisibili.	
	Il consiglio di amministrazione deve, inoltre, redigere il	
	bilancio sociale di cui all'art. 9 D.Lgs. 112/2017, tenendo	
	conto tra gli altri elementi della natura dell'attività	
	esercitata e delle dimensioni della impresa sociale anche ai	
	fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività	
	svolte. Il bilancio sociale deve essere presentato ai soci	
	unitamente al bilancio d'esercizio.	
	Art. 24	
	(Ristorni)	
	Il consiglio di amministrazione che redige il progetto di	

	bilancio di esercizio, può appostare somme al conto	
	economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le	
	risultanze dell'attività mutualistica.	
	I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun	
	socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa e il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle	
	attività	
	Art. 25	
	(Modalità di coinvolgimento)	
	Il consiglio di amministrazione informa costantemente i	
	lavoratori non soci e i destinatari delle attività della	
	società delle delibere degli organi sociali che incidono	
	direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei	
	beni e dei servizi prodotti o scambiati.	
	Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione	
	agli argomenti di cui al punto precedente devono pervenire,	

	tramite gli uffici preposti, al consiglio di	
	amministrazione, il quale potrà indire apposite riunioni al	
	fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.	
	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 26	
	(Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli	
	argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che	
	rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i	
	soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio;	
	b) la nomina del Consiglio di amministrazione;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei	
	Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del	
	revisore;	
	d) le modificazioni dello statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nello statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei	
	soci.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b),	
	c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base	

	del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui	
	all'articolo successivo.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed	
	e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o	
	un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo	
	art. 27.	
	Art. 27	
	(Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o	
	consenso espresso per iscritto)	
	Le decisioni dei soci, a eccezione di quelle indicate alle	
	lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate	
	mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del	
	consenso espresso per iscritto.	
	La decisione sul metodo è adottata dal Consiglio di	
	amministrazione.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta,	
	la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà	
	concludersi con la redazione di un apposito documento	
	scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le	
	eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	

	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta	
	degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà	
	o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che	
	astenuti che contrari.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per	
	iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le	
	eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i	
	soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno	
	trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in	
	calce alla copia del documento ricevuto, nella quale	
	dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario	
	ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il	
	motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di	
	dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a	
	voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno	
	avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione	
	che consenta un riscontro della spedizione e del	
	ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.	

	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui	
	al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90	
	giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o	
	i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della	
	maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente	
	articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel	
	Libro delle decisioni dei soci.	
	Art. 28	
	(Assemblee)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e)	
	del precedente art. 25 e in tutti gli altri casi	
	espressamente previsti dalla legge o dal presente atto	
	costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più	
	amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno	
	un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei	
	soci debbono essere adottate mediante deliberazione	
	assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante	
	avviso affisso all'albo sociale e comunicazione a mezzo	
	lettera ordinaria, fax o posta elettronica, inviata 8 giorni	
	prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il	
	luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la	
	data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che	

	deve essere fissata in un giorno diverso da quello della	
	prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi,	
	se nominati.	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Art. 29	
	(Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 30	
	(Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a	

	maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per	
	acclamazione.	
	Art. 31	
	(Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone	
	giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti, in	
	proporzione al capitale sottoscritto e versato.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19,	
	secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia	
	Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del	
	codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 3 soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Art. 32	
	(Presidenza dell'Assemblea)	

	L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di	
	amministrazione e in sua assenza dal vice presidente, e in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Art. 33	
	(Amministrazione)	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 9, e	
	il loro numero sarà determinato di volta in volta prima	
	dell'elezione.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, ovvero tra	
	le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice	
	presidente.	
	Gli amministratori durano in carica per un periodo non	
	superiore a tre esercizi con scadenza alla data di	
	approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di	
	carica.	
	Art. 34	
	(Compiti degli Amministratori)	

	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla	
	decisione dei soci dalla legge.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, a eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, a uno o più	
	dei suoi componenti oppure a un Comitato esecutivo formato	
	da alcuni dei suoi componenti oppure a uno o più Direttori,	
	determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali	
	modalità di esercizio della delega,	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli	
	Amministratori e al Collegio sindacale sul generale	
	andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,	
	nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di	
	dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e	
	dalle sue controllate.	
	Art. 35	
	(Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax	

	o posta elettronica da spedirsi non meno di 5 giorni prima	
	dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in	
	modo che gli Amministratori e i Sindaci effettivi ne siano	
	informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in	
	carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 36	
	(Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci	
	per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli	
	Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve	
	essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato,	
	il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria	
	amministrazione.	
	In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di	
	Amministrazione è tenuto a farsi ricorso alla decisione dei	
	soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 37	

	(Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato.	
	Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio	
	sindacale, determinare il compenso dovuto agli	
	Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti	
	attribuiti ad alcuno di essi.	
	Art. 38	
	(Rappresentanza)	
	Il presidente del consiglio di amministrazione o il	
	Direttore hanno la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio.	
	Il Presidente o il Direttore sono perciò sono autorizzati a	
	riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati,	
	pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone	
	liberatorie quietanze.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e	
	procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la	
	Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e	
	amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera del consiglio di	
	amministrazione, potrà conferire speciali procure, per	

	singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori	
	oppure a estranei, con l'osservanza delle norme legislative	
	vigenti al riguardo.	
	Art. 39	
	(Organo di controllo)	
	L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via	
	facoltativa, nomina un sindaco unico o un revisore legale (o	
	società di revisione legale) quale organo di controllo.	
	L'Assemblea potrà altresì, in alternativa, nominare, quale	
	organo di controllo, un collegio sindacale, il quale, in	
	questo caso, si comporrà di tre membri effettivi e due	
	supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso	
	dei requisiti previsti dalla legge.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato	
	dall'Assemblea.	
	L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e	
	scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	La retribuzione annuale dell'organo di controllo è	
	determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per	
	l'intero periodo di durata dell'ufficio.	
	Il Collegio Sindacale o il sindaco unico, quando nominati,	
	esercitano anche la revisione legale dei conti e dovranno	
	essere scelti fra i revisori legali in possesso dei	
	requisiti di legge.	

	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 40	
	(Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/03, nominati con le	
	modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	Società che abbiano a oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle decisioni	
	dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci,	
	o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
	della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei	
	nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla	
	mancata accettazione della domanda di adesione.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 41	

	(Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €	
	50.000,00. Ai fini della determinazione del valore della	
	controversia si tiene conto della domanda di arbitrato,	
	osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del	
	codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra esperti in materia	
	cooperativistica e sono nominati dal Presidente della Camera	
	di Commercio di Taranto.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	Tribunale di Taranto.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti	
	tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto.	
	Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D. Lgs. n. 5/03,	
	i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a	
	decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non	
	impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali	
	disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla	
	costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi	
	proroghino detto termine per non più di una sola volta nel	

	caso di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs n. 5/03, nel caso	
	in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro	
	caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla	
	completezza dell'accertamento o al rispetto del principio	
	del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità	
	non necessaria al rispetto del contraddittorio.	
	Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le	
	regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle	
	parti.	
	Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di	
	trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono	
	anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della	
	procedura.	
	Art. 42	
	(Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di	
	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	TITOLO VIII	

	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 43	
	(Scioglimento anticipato)	
	La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.	
	In caso di scioglimento della società, ogniqualvolta sulla	
	nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione	
	dei soci, l'organo di liquidazione è composto da coloro che	
	in quel momento compongono il consiglio di amministrazione.	
	Art. 44	
	(Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento volontario della Società o di	
	perdita volontaria della qualifica della impresa sociale, il	
	patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente	
	versato dai soci eventualmente rivalutato o aumentato e i	
	dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di legge,	
	è devoluto ai Fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 45	
	(Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società e i	
	soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione	

	potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con	
	le maggioranze previste per le modifiche statutarie.	
	Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti	
	l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno	
	costituiti.	
	Art. 46	
	(Principi)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo,	
	di divieto di remunerazione degli strumenti finanziari ai	
	soci cooperatori sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	La disciplina di cui al presente atto è regolata secondo il	
	principio di non discriminazione.	
	I soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere,	
	oltre a quanto prescritto dal codice civile, i seguenti	
	requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:	
	- assenza di procedimenti e carichi pendenti;	
	- accertata esperienza nelle attività della società impresa	
	sociale;	
	- mancanza di esercizio di altre attività in conflitto di	
	interessi.	
	Nel caso in cui vengano superati due dei limiti indicati nel	
	primo comma dell'art. 2435 bis del c.c. ridotti alla metà,	

49 di 50

50 di 50